

Documento firmato digitalmente

Il Relatore

ALDO PREVOSTO

Sentenza n. 94

Depositata il 04/07/2023

Il Segretario

MARCO MURIALDO



Il Presidente

PIERLUIGI STOLFI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/06/2023 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

STOLFI PIERLUIGI, Presidente

PREVOSTO ALDO, Relatore

TROPINI MARIO, Giudice

in data 15/06/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. depositato il 25/11/2020

proposto da

Difeso da

Andrea Giovanardi - GVNNDR67H26L157A

ed elettivamente domiciliato presso andreagiovanardi@legalmail.it

contro

Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Imperia

elettivamente domiciliato presso dogane.imperia@pec.adm.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- PROV.V.DI CONFIS n. PROT. 7697 RU DOGANE IVA IMPORTAZIONE 2018
- PROV.V.DI CONFIS n. PROT. 7697 RU DOGANE IVA IMPORTAZIONE 2019
- PROV.V.DI CONFIS n. PROT. 7697 RU DOGANE IVA IMPORTAZIONE 2020

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: dichiarare la nullità e/o inesistenza e/o l'illegittimità e/o comunque disporre

l'annullamento del provvedimento di confisca 7697/RU impugnato; in ogni caso: condannare controparte alla restituzione del natante; in ogni caso: condannare l'Amministrazione doganale al pagamento delle spese di giudizio.

Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 26.11.2020 proponeva ricorso
contro l'Agenzia Dogane e Monopoli Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta – Ufficio delle Dogane di Imperia in
punto declaratoria di illegittimità del provvedimento di confisca Prot. 7697/RU del 4.9.2020 per i seguenti
motivi:

1) Violazione dell'art. 16, co. 3 D.Lgs. 472/1997 avendo egli versato l'IVA all'importazione e le sanzioni in misura agevolata avvalendosi dell'istituto del "ravvedimento operoso" (art. 13 D.Lgs. 472/1997) il che impediva l'irrogazione delle sanzioni accessorie, tra le quali, la confisca; 2) nel merito, errata localizzazione della residenza dell'esponente e conseguente violazione dell'art. 212 par. 3, del Reg. UE n. 2446/2015 in materia di ammissione temporanea dei mezzi di trasporto; 3) per motivazione alternativa in quanto anche qualora si ritenesse legittimo l'atto che si fondi su una duplice motivazione era infondata la "tesi di riserva" per violazione dell'art. 103 co. 2 del D.L. 18/20 (cd. Cura Italia) convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020; 4) in via subordinata, qualora il Giudice ritenesse che il termine di appuramento sia decorso, malgrado la norma emanata in ragione della pandemia, l'atto sarebbe comunque illegittimo per sussistenza di una causa di forza maggiore; violazione dell'art. 6 co. 5 D.Lgs. 472/1997; 5) violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni di cui all'art. 42 del Codice Doganale Unionale (Reg. UE 952/2013 CDU); richiesta di rinvio alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea; 6) inapplicabilità delle sanzioni alla luce del principio del ne bis in idem, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo; 7) difetto di motivazione e di prova; violazione dell'art. 7 della l. 212/2000 (Statuto del Contribuente) e dell'art. 11 del D. Lgs. 374/1990, Violazione dell'art. 2697 c.c.; 8) inapplicabilità delle sanzioni, violazione dell'art. 5 del D.Lgs. 472/1997; 9) insussistenza dell'elemento psicologico necessario alla configurabilità della violazione di cui al combinato disposto degli artt. 292 D.P.R. 43/1973 e 70 d.p.r. 633/1972 (evasione dell'IVA all'importazione).

Chiedeva pertanto che questa Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, volesse in via principale dichiarare la nullità e/o inesistenza e/o l'illegittimità e/o comunque disporre l'annullamento del provvedimento di confisca 7697/RU impugnato; in ogni caso: condannare controparte alla restituzione del natante; in ogni caso: condannare l'Amministrazione doganale al pagamento delle spese di giudizio.

In sede di controdeduzioni, l'Ufficio contestava la fondatezza dei succitati motivi di ricorso di cui chiedeva il rigetto, con il favore delle spese di lite.

Con ordinanza presidenziale n. 126/2022 in data 26.5.2022 veniva accolta l'istanza del ricorrente volta alla sostituzione dell'imbarcazione sequestrata con la prestazione di garanzia fideiussoria pari al valore del bene di € 180.000,00 (garanzia depositata il 22.6.2022) e quindi con ordinanza in data 10.11.2022 questo giudice rinviava l'udienza di merito al 15.6.2023 ritenendo "che sulle questioni di diritto per cui è controversia appare opportuno attendere il pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione" (ricorso n. 23826/19 RG) dopodichè all'udienza succitata del 15.6.2023 l'Ufficio produceva ordinanza con la quale la Corte di Cassazione Sezione Tributaria, in data 21.4.23 rinviava la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza e quindi, opponendosi il ricorrente ad un nuovo rinvio, si procedeva alla discussione della causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

il ricorso si ritiene fondato e meritevole di accoglimento in relazione al motivo afferente la violazione del principio di proporzionalità.

Infatti, nel caso di specie, la sanzione applicata dall'Ufficio è pari a circa il 455% rispetto al tributo contestato, (mancato versamento IVA all'importazione per € 39.600,00 e confisca di un bene del valore di € 180.000,00) e quindi la stessa appare eccessiva ed irrispettosa dei principi affermati dall'Unione Europea in tema di proporzionalità delle sanzioni, e non tiene conto dell'atteggiamento collaborativo del contribuente.

Risulta, infatti, dagli atti, che costui, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, ha versato all'erario l'Iva per € 39.600,00 e sanzioni in misura ridotta per € 10.000,00, così definendo la sua posizione con il Fisco.

Ora, a parte la considerazione difensiva (contestata dall'Ufficio) secondo cui il pagamento delle sanzioni e delle imposte, impedirebbe l'applicazione della confisca, posto che nel caso di specie siamo in presenza di un'ipotesi "contrabbando doganale amministrativo" e non penale, è evidente come una sanzione consistente nell'obbligo di pagare una somma pari al 480% del tributo, ecceda i limiti di quanto necessario per garantire il rispetto della normativa doganale e non risulti proporzionata al tributo evaso.

L'ufficio ha richiamato nella propria memoria del 5.6.23 la circolare n. 12 dell'11.5.2023 in materia di obbligatorietà della confisca, secondo cui le disposizioni degli articoli 301 e 301 bis del T.U.L.D. si osserverebbero anche con riguardo ai casi di contrabbando sanzionati amministrativamente, ma tale circolare come noto, ha rilevanza esclusivamente nei rapporti interni tra i vari soggetti della pubblica amministrazione e non può assumere valore vincolante nei riguardi dei contribuenti e del giudice, non rientrando tra le fonti del diritto, come chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenze n. 5137/2014 e n. 6185/2017.

In mancanza dunque di proporzionalità tra la sanzione prevista e la violazione di legge, la norma nazionale deve essere disapplicata per contrasto con il fondamentale principio dell'Unione Europea di cui all'art. 42 Regolamento U.E. n. 952/2013.

La particolare complessità della materia e l'esistenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti, consente di compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Imperia accoglie il ricorso.

Spese compensate.

Imperia 15.6.23

Il relatore

Aldo PREVOSTO

Il Presidente

Pierluigi STOLFI

